



Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ATTO N. 16 DEL 11-03-2021

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.
MODIFICHE**

L'anno duemilaventuno il giorno undici del mese di marzo alle ore 18:15 nell'apposita Sala Consiliare, a seguito di inviti spediti nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta di I^a convocazione.

All'appello risultano presenti i Signori:

Morelli Daniele	Sindaco	Presente
Bertuccioli Michela	Consigliere	Presente
Gabellini Nicola	Consigliere	Presente
Malpassi Elisa	Consigliere	Presente
Palmese Quirino	Consigliere	Presente
Benelli Veronica	Consigliere	Presente
Pieraccini Francesca	Consigliere	Assente
Ruggeri Carlotta	Consigliere	Presente
Vagnini Gianluca	Consigliere	Presente
Petito Domenico	Consigliere	Presente
Renzi Eleonora	Consigliere	Assente
Cereda Camilla	Consigliere	Presente
Bertulio Andrea Mattia	Consigliere	Presente

Presenti n. 11	Assenti n. 2
----------------	--------------

Partecipa alla seduta il Segretario, Avv. Davide G. Praticò, con anche funzioni di verbalizzante.

Presiede il Rag. Daniele Morelli, Sindaco.

Il Presidente accerta il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti n° 11 Consiglieri su 13 in carica.

Il Presidente dichiara aperta la Seduta, designando a scrutatori i Signori:

Veronica Benelli
Carlotta Ruggeri
Camilla Cereda

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista l'allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

Dato atto che l'intero dibattito ed i singoli interventi sono contenuti nella videoregistrazione, posta agli atti del Servizio Informatica;

Dato atto che il Consiglio comunale si svolge in modalità videoconferenza ai sensi del decreto n. 11/2020, modificato con decreto n. 3/2021 e dato atto che Sindaco e Assessore Vagnini partecipano in presenza presso la sede comunale, mentre tutti gli altri, compreso il Segretario, da remoto;

Dato atto che è presente in video conferenza anche il Responsabile dell'Area 2 Fabbri Federica;

Richiamata la discussione, come da separata comunicazione;

Concluso il dibattito si procede alle votazioni

Con voti

Favorevoli 8

Contrari 3 (Cereda, Petito, Bertulio)

Astenuti 0

Espressi con voto nominale;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, con relativi allegati;

Inoltre, su proposta del Presidente, e ritenuto che sussistano particolari motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Dlgs 267/2000, Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Con voti

Favorevoli 8

Contrari 3 (Cereda, Petito, Bertulio)

Astenuti 0

Espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile;

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi

”

Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

”

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione valevole per il triennio 2021-2023;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2020 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, con validità dal 01.01.2021;

Vista altresì la delibera della Giunta Comunale n. 181 del 21.12.2021 con la quale sono state approvate le tariffe del nuovo canone di concessione con decorrenza dal 01.01.2021, che restano invariate rispetto alle tariffe del 2020 al fine di mantenere sostanzialmente invariato il gettito derivante dall'applicazione del canone in luogo delle tasse e imposte relative all'occupazione del suolo pubblico e alla pubblicità, come previsto dall'art. 1 c. 817 della legge 160/2019;

Considerato che con decreto del Ministro dell'Interno del 13.01.2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021;

Preso atto che la Legge di bilancio per l'anno 2021 n. 178 del 30.12.2020 all'art. 1 comma 848 ha modificato il comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 riguardante le occupazioni permanenti del territorio comunale;

Ritenuto opportuno adeguare il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria alle modifiche normative intervenute, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, specificando inoltre più dettagliatamente le norme che disciplinano l'applicazione delle tariffe come deliberate dalla Giunta per mantenere un gettito pari a quello conseguito dai tributi Tosap, pubblicità e affissioni ora sostituiti dal canone;

Ritenuto per quanto sopra esposto di modificare il regolamento come di seguito riportato (in carattere grassetto le parti aggiuntive ed in carattere barrato le parti eliminate):

ARTICOLO 20 - CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

1.
2.
3.
4. **Con delibera di Giunta Comunale viene determinato l'ammontare del canone di concessione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate **comprensiva anche della tariffa corrispettiva rifiuti giornaliera.****
. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata la riduzione del 40% ai sensi dell'art. 1 comma 843 della legge n. 160/2019, corrispondente ad una tariffa standard giornaliera di €. 0,25.

ARTICOLO 28 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO

1.
2. **Per le occupazioni relative ai passi carrai la tariffa è ridotta del 50%. Per i passi carrai dei distributori di carburante la tariffa è ulteriormente ridotta del 38,50%. Il canone annuo è determinato moltiplicando la tariffa di cui sopra per la superficie calcolata ai sensi del comma 824 della Legge n. 160/2019.**
3. **Per l'occupazione del suolo con impianti e apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi la tariffa è ridotta del 42,30% per quelli situati**

nei centri abitati ed è ridotta del 57,70% per quelli situati in zone limitrofe.

ARTICOLO 29 - OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE

1. Si applica la tariffa ~~di cui all'art. 23.1.~~ ridotta ad un terzo per le sovrastanti ed un quarto per le sottostanti. Per le occupazioni sottosuolo con serbatoi la tariffa standard ridotta va applicata fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la standard ridotta è aumentata di un quarto per mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura delle capacità.

2. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas , acqua, calore, servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione **all' occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione** sulla base del numero delle **rispettive utenze moltiplicate** ~~complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicate~~ per la seguente tariffa forfettaria: euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione dei servizi a rete. ~~Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.~~

3. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente **ed è comunicato al comune con autodichiarazione da inviare via PEC entro il 30 aprile di ciascun anno.** Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo dell'anno precedente.

4. **Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005.**

ARTICOLO 30 - OCCUPAZIONI DEL SUOLO

1. Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alle ore di occupazione, le tariffe giornaliere determinate con provvedimento della Giunta Comunale per :

A) Occupazioni del suolo comunale

Qualora la durata dell'occupazione sia superiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 50%.

B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale (~~vedi articolo precedente~~)

C) Occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi pubblici.

ARTICOLO 31 - CONTEGGIO DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO IN AREE DELLA MEDESIMA CATEGORIA

1. Le occupazioni temporanee di cui alla lett. c) del precedente art. ~~29~~ **30** aventi la medesima natura funzionale, effettuate nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
2. **Per l'occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi, condutture, impianti, ecc. e allacci alle reti dei servizi pubblici di cui alla lettera C) del precedente art. 30, si applicano le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale per le seguenti fattispecie:**
 - **Occupazioni fino a un chilometro lineare non superiori a 30 giorni**
 - **Occupazioni oltre il chilometro lineare non superiori a 30 giorni****In caso di occupazione oltre 30 giorni le tariffe di cui sopra sono aumentate come segue:**
 - **del 30% per occupazioni tra 30 e 90 giorni**
 - **del 50% per occupazioni tra 90 e 180 giorni**
 - **del 100% per occupazioni di durata maggiore a 180 giorni.**

ARTICOLO 32 - RIDUZIONI SPECIFICHE

1. Le tariffe di cui al precedente art. ~~29~~ **30** sono ridotte:
 - del 50 per cento per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - dell'80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché in occasione di manifestazioni politiche, **per occupazioni superiori a mq. 10,00**, culturali e sportive;
 - del 50 per cento per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo;
 - **del 50% per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti;**
 - **ad un terzo per le occupazioni soprastanti il suolo e ad un quarto per le occupazioni** ~~riduzione del sottosuolo sono ridotte ad un quarto.~~

ARTICOLO 33 - RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' EDILIZIA

1. Per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte ulteriormente del 50% (per cento).

ARTICOLO 35 - AREE DESTINATE A PARCHEGGIO

1. Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi similari di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità del canone dovuto, la tariffa è stabilita sulla base di quella indicata nel precedente art. ~~29~~ **30** lett. A diminuita per tutte le categorie fino al 30 per cento.

2.
3. ...
4. ...

ARTICOLO 38 - ESENZIONE DAL CANONE

Sono esenti dal canone:

- a)... ;
- b)... ;
- c)... ;
- d)...;

- e)... ;
- f)... ;
- g)... ;
- h)... ;
- i)... ;

j) gli spazi e le superfici sui quali sono installati i chioschi (ovvero le aree di sedime dei manufatti proiettate a terra e calcolate sul piano terra) e che sono gravati di **dal canone di concessione dell'area relativa al manufatto del chiosco** ~~concessorio non ricognitorio~~.

- k) **Le occupazioni da parte di associazioni, società sportive, enti del terzo settore che operano senza scopo di lucro per lo svolgimento di attività sportive in parchi pubblici e aree verdi comunali per un periodo non superiore a 14 giorni al mese e per un massimo di 3 ore al giorno nel periodo da marzo a ottobre.**

ARTICOLO 40 - MODALITA' DI RISCOSSIONE DEL CANONE

1. La riscossione del canone avviene nei modi e termini indicati dalla legge 160/2019 (commi 835 e seguenti), contestualmente al rilascio della concessione dell'autorizzazione all'occupazione. La richiesta di rilascio della concessione dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

~~2. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, per le quali non è previsto alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento del canone è disposto mediante versamento nelle mani degli agenti riscuotitori a mezzo di appositi bollettari o biglietti valori.~~

ART. 42 – ISTITUZIONE DELLA CATEGORIA SPECIALE E INDIVIDUAZIONE DELLE LOCALITA'.

1. Agli effetti dell'applicazione dell'**imposta del canone** sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni e pubblicità a carattere commerciale, è istituita una categoria speciale contenente le aree sotto elencate:

-
- 2.....

ART. 43 MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE- MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

1. ...

2. Le superfici inferiori si arrotondano per eccesso al mq. e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo mq.; non si fa luogo ad applicazione di **imposta del canone** per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3. Per i mezzi pubblicitari poli facciali l'**imposta il canone** è calcolatao in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'**imposta il canone** è calcolatao in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. ...

6. Le maggiorazioni di ~~imposta~~ a qualunque titolo previste nel presente regolamento, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

7. Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna. **In caso di pubblicità luminosa e/o illuminata il canone è maggiorato del 100%.**

8. ...

9. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica

per ogni mese o frazione il canone pari ad un decimo della tariffa standard annua per ogni metro quadrato di superficie.

10. Per la pubblicità avente superficie maggiore al metro quadrato, la tariffa è maggiorata del 50%.

11. Per la pubblicità avente superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa è ulteriormente maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

12. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può prevedere un'apposita tariffa per le seguenti particolari tipologie di pubblicità:

- pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi, display ed altro, tariffa annua per metro quadrato di superficie, alla quale si applicano le maggiorazioni/riduzioni previste ai precedenti commi 9-10. Per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi, display ed altro per conto proprio, la tariffa di cui sopra è ridotta del 50%;

- pubblicità effettuata con diapositive, proiezioni luminose su schermi o pareti riflettenti tariffa per ogni giorno, indipendentemente dalla superficie. Qualora la pubblicità abbia durata superiore a 30 giorni, dal trentunesimo giorno si applica la tariffa ridotta del 50%;

- pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, tariffa per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione;

- pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, tariffa per ogni giorno o frazione. Tale tariffa è ridotta del 50% per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili;

- pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini e di materiale pubblicitario, tariffa per ciascuna persona e per ogni giorno;

- pubblicità sonora effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, tariffa per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno;

- pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, tariffa annua distinta per: a) autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg; b) autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg; c) motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie.

ART. 44 – DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DEL CANONE

1. ...

2. ...

3. Il pagamento dell'imposta **del canone** deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente intestato al Comune, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare il canone deve essere corrisposto in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta **il canone** può essere corrisposto in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1.549,00.

ART. 45 – PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del canone sulla pubblicità ~~non~~ esclude il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. ~~nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.~~

ART. 49 – DETERMINAZIONE DEL CANONE

1) ...

- 2) Il canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione ~~fino a~~ **70 x 100 inferiore ad un metro quadrato** e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è determinato con riferimento alla tariffa standard giornaliera. **Per i manifesti con superficie superiore ad un metro quadrato la tariffa standard giornaliera è maggiorata del 50%. Dal decimo al trentesimo giorno, ogni cinque giorni la tariffa standard giornaliera è aumentata del 30% della tariffa base.**
- 3) ...
- 4) ...
- 5) ...

ART. 53 – AFFISSIONI URGENTI FESTIVE E NOTTURNE

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € ~~25,00~~ **25,82** per ciascuna commissione.

ART. 56 – RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE

1. ...
2. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento del canone di pubblicità ~~non~~ esclude il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. ~~;~~ ~~nonché di eventuali canoni di concessione.~~
3.
4.
5.
6.

ART. 61 – MODALITA’ DI DICHIARAZIONE

- 1) ...
- 2) Per le occupazioni di cui all’articolo 29 del presente regolamento, il soggetto titolare di concessione è obbligato a presentare dichiarazione in cui deve indicare il numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti entro il ~~28 febbraio~~ **30 aprile**.

ART. 62 – VERSAMENTO DEL CANONE

- 1) ...
- 2) Per i soggetti titolari di concessione per le occupazioni previste dall’articolo 29, il canone è da versarsi annualmente entro il ~~31 maggio~~ **30 aprile**.

ART. 68 – SANZIONI E PENALITA’

- 1) ...
- 2) ...
- 3) Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni o di pagamento in misura ridotta, viene applicato una sanzione fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. Detta sanzione non potrà comunque essere inferiore ad euro 25,00 né maggiore di euro ~~50,00~~ **500,00** nella misura fissata dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;
- 4) ...
- 5) ...
- 6) ...

7) ...

ART. 69 – NORME TRANSITORIE

1) ...

2) ...

3) ...

4) Il termine di pagamento del canone per l'anno 2021 eccezionalmente, a causa della pandemia, è fissato al 30.06.2021, salvo diverso termine disposto dalla Giunta Comunale. Dal 2022 il termine è fissato dalla legge al 31.01 di ogni anno, salvo diversa disposizione da parte della Giunta Comunale.

ART. 71 70 – NORME FINALI

.....

ART. 72 – 71 ENTRATA IN VIGORE

.....

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”*.

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 76 in data 24/12/98 e successive modifiche ed integrazioni da ultima delibera consiliare n. 105 del 28/12/2015;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti n. 06/2021;

DELIBERA

1. di modificare come riportato in premessa il **«Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria»**, con valenza dal 01.01.2021;
2. di approvare il **«Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria»**, aggiornato con le modifiche apportate, che qui si allega e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021;

4. di dare atto che con l'approvazione delle modifiche regolamentari di cui sopra, le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale con atto GC n. 181 del 21.12.2020 non subiscono variazioni;
5. di trasmettere il presente Regolamento, per la sua applicazione, all'attuale concessionario del servizio ICA SRL;
6. copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;
7. infine, stante l'urgenza di provvedere, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i..

IL Segretario

Avv. Davide G. Praticò

IL Sindaco

Rag. Daniele Morelli

Atto Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.